

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/117 DELLA COMMISSIONE

dell'1 febbraio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I della medesima direttiva.
- (2) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 ⁽³⁾ la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ successivamente abrogata.
- (3) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 11105:2017, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione ⁽⁶⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).

- (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
- (6) La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l'accumulo di gas esplosivi in tali locali.
- (7) La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017.
- (10) La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO 9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 ⁽⁷⁾ della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. È opportuno inserire il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 nell'allegato I di tale decisione di esecuzione.
- (12) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno inserire il riferimento delle norme armonizzate EN ISO 11105:2017 e EN ISO 9097:2017 nell'allegato II di tale decisione di esecuzione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato II, punto 2), si applica a decorrere dall'1 agosto 2022.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la seguente voce 34:

N.	Riferimento della norma
«34.	EN ISO 11105:2020
	Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina».

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:

1) è aggiunta la seguente voce 31:

N.	Riferimento della norma
«31.	EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici;

2) è aggiunta la seguente voce 32:

N.	Riferimento della norma
«32.	EN ISO 11105:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina».